

Statuto Farmacie Comunali Testo vigente	Statuto Farmacie Comunali nuovo testo
ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE È costituita una società per azioni denominata "FARMACIE COMUNALI TORINO S.p.A.", senza vincolo di interpunzione né di rappresentazione grafica.	
ARTICOLO 2 - SEDE La Società ha sede legale e centri direzionali ed amministrativi nel Comune di Torino.	ARTICOLO 2 - SEDE La Società ha sede legale e centri direzionali ed amministrativi nel Comune di in Torino.
ARTICOLO 3 - OGGETTO SOCIALE La Società, nel quadro della politica fissata dal Consiglio Comunale di Torino relativa all'esercizio di farmacie e nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti, provvede: - alla assistenza farmaceutica per conto delle A.S.L. a tutti gli assistiti del Servizio Sanitario Regionale nei modi e nelle forme stabilite dalla Legge 833 del 23 dicembre 1978 e s.m.i., nonché in conformità delle leggi, convenzioni nazionali e/o regionali successive per il settore; - alla vendita al pubblico di farmaci, parafarmaci, prodotti dietetici e per l'igiene personale, di articoli ortopedici, di cosmesi e di quanto previsto dal settore non alimentare e tabella speciale farmacie, nonché eventuali ulteriori future autorizzazioni per il settore alimenti sempreché l'attività farmaceutica resti attività prevalente; - alla produzione e vendita di preparati galenici, officinali, cosmetici, dietetici, di erboristeria ed omeopatia ed altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico; - alla provvista di prodotti farmaceutici agli Uffici del Comune di Torino ed alle istituzioni ed aziende amministrate o partecipate da detto; - alla promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina	ARTICOLO 3 - OGGETTO SOCIALE La Società, nel quadro della politica fissata dal Consiglio Comunale di Torino relativa all'esercizio di farmacie e nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti, provvede: - alla assistenza farmaceutica per conto delle A.S.L. a tutti gli assistiti del Servizio Sanitario Regionale nei modi e nelle forme stabilite dalla Legge 833 del 23 dicembre 1978 e s.m.i., nonché in conformità delle leggi, convenzioni nazionali e/o regionali successive per il settore; - alla vendita al pubblico di farmaci, parafarmaci, prodotti dietetici e per l'igiene personale, di articoli ortopedici, di cosmesi e di quanto previsto dal settore non alimentare e tabella speciale farmacie, nonché eventuali ulteriori future autorizzazioni per il settore alimenti sempreché l'attività farmaceutica resti attività prevalente; - alla produzione e vendita di preparati galenici, officinali, cosmetici, dietetici, di erboristeria ed omeopatia ed altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico; - alla provvista di prodotti farmaceutici agli Uffici del Comune di Torino ed alle istituzioni ed aziende amministrate o partecipate da detto; - alla promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina

preventiva, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale dei dipendenti; - alla fornitura a paesi colpiti da calamità compatibilmente con le disponibilità e tenendo conto delle richieste; - alla prenotazione in rete di prestazioni sanitarie fornite dalle A.S.L.. La Società può inoltre essere titolare, nella persona del legale rappresentante, di autorizzazioni amministrative per la produzione, commercializzazione e vendita di prodotti che hanno attinenza al settore sanitario o ad esso assimilato. Previa autorizzazione dell'assemblea dei soci la Società può assumere la gestione di altri servizi aventi riferimento ai servizi socio-sanitari, sia direttamente sia mediante partecipazione, con altri soggetti pubblici o privati, a società commerciali, consorzi od associazioni già esistenti, nonché promuoverne la costituzione, purché le modalità di tali partecipazioni garantiscano comunque la tutela dell'interesse perseguito dalla Società. Nell'oggetto sociale rientrano anche: - tutte le attività strumentali e/o complementari a quelle sopra indicate ivi comprese l'acquisto, la vendita, la permuta, il noleggio, la manutenzione e la riparazione degli immobili, delle opere, degli impianti, dei macchinari, degli automezzi e di altri beni mobili in genere; - studi, ricerche, consulenze, progettazione, assistenza tecnico-economica agli enti pubblici e privati nel settore dei pubblici	preventiva, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale dei dipendenti; - alla fornitura a paesi colpiti da calamità compatibilmente con le disponibilità e tenendo conto delle richieste; - alla prenotazione in rete di prestazioni sanitarie fornite dalle A.S.L.. La Società può inoltre essere titolare, nella persona del legale rappresentante, di autorizzazioni amministrative per la produzione, commercializzazione e vendita di prodotti che hanno attinenza al settore sanitario o ad esso assimilato per svolgere, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, attività di commercio all'ingrosso di farmaci, parafarmaci e prodotti che abbiano attinenza con il settore della farmacia, assumere mandati con e senza deposito per svolgere attività di concessionario o mandatario per la vendita, anche attraverso una rete di agenti, di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici o che abbiano attinenza con il settore della farmacia. Previa autorizzazione dell'assemblea dei soci la Società può assumere la gestione di altri servizi aventi riferimento ai servizi socio-sanitari, sia direttamente sia mediante partecipazione, con altri soggetti pubblici o privati, a società commerciali, consorzi od associazioni già esistenti, nonché promuoverne la costituzione, purché le modalità di tali partecipazioni garantiscano comunque la tutela dell'interesse perseguito dalla Società. Nell'oggetto sociale rientrano anche: - tutte le attività strumentali e/o complementari a quelle sopra indicate ivi comprese l'acquisto, la vendita, la permuta, il noleggio, la manutenzione e la riparazione degli immobili, delle opere, degli impianti, dei macchinari, degli automezzi e di altri beni mobili in genere; - studi, ricerche, consulenze, progettazione, assistenza tecnico-economica agli enti pubblici e privati nel settore dei pubblici servizi di carattere socio-sanitario.
---	--

servizi di carattere socio-sanitario. Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può: - assumere, al solo scopo di stabile investimento e non di collocamento al pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi od imprese aventi scopi analoghi, affini o in qualunque modo connessi col proprio oggetto sociale; - compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, industriale, finanziaria e commerciale necessaria, funzionalmente connessa o anche solo utile all'attuazione dell'oggetto sociale sia direttamente che indirettamente, ivi compresa l'assunzione di mutui passivi e in genere qualsiasi operazione bancaria di affidamento, nonché la concessione di garanzie, anche ipotecarie, avalli, fideiussioni a favore di terzi con tassativa esclusione delle attività professionali riservate, dell'attività di sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'articolo 18 della Legge n. 216 del 7 giugno 1974 e successive modificazioni, dell'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 4, comma 2, della Legge n. 197 del 5 luglio 1991, delle attività di cui alla Legge n. 1 del 2 gennaio 1991, di quelle previste dal Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 e in genere di ogni altra attività proibita dalle presenti o future disposizioni di legge; - svolgere un ruolo di stimolo al miglioramento del servizio di erogazione del farmaco nel suo complesso, anche attraverso: a) la localizzazione delle farmacie sul territorio del Comune di appartenenza in aree territoriali che si presentano commercialmente più adatte; b) la partecipazione ad iniziative a carattere socio - educativo volte alla diffusione di un miglior uso del	Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può: - assumere, al solo scopo di stabile investimento e non di collocamento al pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi od imprese aventi scopi analoghi, affini o in qualunque modo connessi col proprio oggetto sociale; - compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, industriale, finanziaria e commerciale necessaria, funzionalmente connessa o anche solo utile all'attuazione dell'oggetto sociale sia direttamente che indirettamente, ivi compresa l'assunzione di mutui passivi e in genere qualsiasi operazione bancaria di affidamento, nonché la concessione di garanzie, anche ipotecarie, avalli, fideiussioni a favore di terzi con tassativa esclusione delle attività professionali riservate, dell'attività di sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'articolo 18 della Legge n. 216 del 7 giugno 1974 e successive modificazioni, dell'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 4, comma 2, della Legge n. 197 del 5 luglio 1991, delle attività di cui alla Legge n. 1 del 2 gennaio 1991, di quelle previste dal Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 e in genere di ogni altra attività proibita dalle presenti o future disposizioni di legge; - svolgere un ruolo di stimolo al miglioramento del servizio di erogazione del farmaco nel suo complesso, anche attraverso: a) la localizzazione delle farmacie sul territorio del Comune di appartenenza in aree territoriali che si presentano commercialmente più adatte; b) la partecipazione ad iniziative a carattere socio - educativo volte alla diffusione di un miglior uso del farmaco da parte del cittadino;
--	---

farmaco da parte del cittadino; c) l'immissione sul mercato di prodotti difficilmente reperibili e tutti i prodotti che necessitino all'utenza per la prevenzione e la cura; d) la qualificazione e la preparazione degli operatori. Le predette finalità dovranno essere perseguite salvaguardando i principi di efficienza, economicità ed efficacia. La società può partecipare a gare extraterritoriali nei limiti della normativa vigente in materia.	c) l'immissione sul mercato di prodotti difficilmente reperibili e tutti i prodotti che necessitino all'utenza per la prevenzione e la cura; d) la qualificazione e la preparazione degli operatori. Le predette finalità dovranno essere perseguite salvaguardando i principi di efficienza, economicità ed efficacia. La società può partecipare a gare extraterritoriali nei limiti della normativa vigente in materia.
ARTICOLO 4 - DURATA La durata della società è fissata fino al 23 luglio 2099. Ciascun socio può recedere dalla società dando un preavviso di almeno un anno.	
ARTICOLO 5 - SOCI Potranno assumere la qualità di socio persone giuridiche pubbliche e private o imprenditori o società in qualunque forma costituite. Nel caso di socio di minoranza privato esso cessa dalla sua qualità di socio alla data di scadenza dell'affidamento del servizio in oggetto. Il 49% della partecipazione spetta al socio operativo industriale individuato a seguito di aggiudicazione nella gara ad evidenza pubblica, effettuata ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera b, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché a seguito della sottoscrizione del "contratto di impegno del socio operativo industriale". La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata all'Atto Costitutivo, allo Statuto ed a tutte le deliberazioni assembleari anteriori all'acquisto di detta qualità. In ogni caso, per tutta la durata della Società, non meno del 51% delle azioni con diritto di voto dovrà rimanere nella piena titolarità del Comune di Torino, anche nell'ipotesi in cui sia deliberato un aumento di	ARTICOLO 5 - SOCI Potranno assumere la qualità di socio persone fisiche, persone giuridiche pubbliche e private o imprenditori o società in qualunque forma costituite. Nel caso di socio di minoranza privato esso cessa dalla sua qualità di socio alla data di scadenza dell'affidamento del servizio in oggetto. Il 49% della partecipazione spetta al socio operativo industriale individuato a seguito di aggiudicazione nella gara ad evidenza pubblica, effettuata ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera b, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché a seguito della sottoscrizione del "contratto di impegno del socio operativo industriale". La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata all'Atto Costitutivo, allo Statuto ed a tutte le deliberazioni assembleari anteriori all'acquisto di detta qualità. In ogni caso, per tutta la durata della Società, non meno del 10 % delle azioni con diritto di voto dovrà rimanere nella piena titolarità del Comune di Torino, anche nell'ipotesi in cui sia deliberato un aumento di

capitale sociale della Società. È nullo, e sarà comunque inefficace, nei confronti della Società ogni contrario patto, atto, negozio o delibera, eccezione fatta soltanto per l'eventuale delibera modificativa o abrogativa della presente clausola assunta dall'Assemblea straordinaria dei soci.	capitale sociale della Società. Il 31% della partecipazione spetta al socio individuato a seguito di aggiudicazione nella gara ad evidenza pubblica per la dismissione di partecipazioni azionarie. È nullo, e sarà comunque inefficace, nei confronti della Società ogni contrario patto, atto, negozio o delibera, eccezione fatta soltanto per l'eventuale delibera modificativa o abrogativa della presente clausola assunta dall'Assemblea straordinaria dei soci.
ARTICOLO 6 - DOMICILIO DEI SOCI Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società ed a tutti gli effetti è quello risultante dal libro dei soci. Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicare al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione relativa alla propria sede, residenza o domicilio. Il socio può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto. Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dal presente statuto dovranno essere effettuate al socio tramite lettera raccomandata A/R (o con sistema d'invio equivalente) all'indirizzo risultante dal libro soci. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo 6 dello Statuto e l'iscrizione al libro dei soci di un qualsivoglia trasferimento di azioni non sarà consentita alla Società fin quando il Consiglio di Amministrazione non abbia accertato con propria deliberazione tale osservanza.	
ARTICOLO 7 - CAPITALE SOCIALE E AZIONI Il capitale sociale è di Euro 8.700.000 ed è diviso in numero 870.000 (ottocentosettantamila) azioni	ARTICOLO 7 -CAPITALE SOCIALE E AZIONI Il capitale sociale è di Euro 8.700.000 ed è diviso in numero 870.000 (ottocentosettantamila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro10 cadauna.

ordinarie del valore nominale di Euro10 cadauna. Le azioni sono indivisibili, ognuna di esse dà diritto ad un solo voto in assemblea e sono trasferibili, solo nel rispetto del presente Statuto, mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali, o con mezzo diverso dalla girata ai sensi dell'articolo 2355 del Codice Civile e solo, previa comunicazione al Consiglio d'Amministrazione. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi, nonché a favore di prestatori di lavoro ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile ed altresì a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti da parte dei soci. In applicazione del disposto del secondo comma dell'articolo 2348 Codice Civile, è possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie. Le azioni di proprietà del Comune di Torino costituenti almeno il 51% del capitale sociale devono constare da unico certificato azionario, il quale deve sempre restare depositato presso la sede della società, essendo tale deposito costitutivo del diritto a partecipare alle assemblee sociali. Le azioni detenute dal Comune di Torino, eccedenti il 51% del capitale sociale, possono constare di uno o più certificati. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e modi che lo stesso reputi convenienti. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che di volta in volta verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'articolo 2344 Codice Civile.	Le azioni sono indivisibili, ognuna di esse dà diritto ad un solo voto in assemblea e sono trasferibili, solo nel rispetto del presente Statuto, mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali, o con mezzo diverso dalla girata ai sensi dell'articolo 2355 del Codice Civile e solo, previa comunicazione al Consiglio d'Amministrazione. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi, nonché a favore di prestatori di lavoro ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile ed altresì a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti da parte dei soci. In applicazione del disposto del secondo comma dell'articolo 2348 Codice Civile, è possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie. Le azioni di proprietà del Comune di Torino costituenti almeno il 10 % del capitale sociale devono constare da unico certificato azionario, il quale deve sempre restare depositato presso la sede della società, essendo tale deposito costitutivo del diritto a partecipare alle assemblee sociali. Le azioni detenute dal Comune di Torino, eccedenti il 10 % del capitale sociale, possono constare di uno o più certificati. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e modi che lo stesso reputi convenienti. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che di volta in volta verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'articolo 2344 Codice Civile.
ARTICOLO 8 - CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente	ARTICOLO 8 - CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente

articolo 5. Salvo diverso unanime accordo scritto dei soci, il socio che intende trasferire a titolo oneroso, totalmente o parzialmente la sua partecipazione, o diritti di opzione che gli competono in caso di aumento di capitale deve prima offrirle in prelazione agli altri soci, dandone comunicazione all'organo amministrativo, che ne darà notizia agli interessati, indicando l'acquirente, il prezzo, le condizioni, le modalità ed i termini della cessione. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 105 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata al Consiglio di Amministrazione nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare la totalità delle azioni offerte in prelazione, al prezzo ed alle condizioni indicate dall'offerente. Qualora più soci vogliano avvalersi della prelazione, le azioni saranno alienate in proporzione alle rispettive quote di capitale già possedute. Se invece entro 105 (centocinque) giorni dalla ricezione della comunicazione la prelazione non sia stata esercitata, il socio potrà disporre liberamente delle proprie azioni, purché in conformità alle condizioni comunicate e comunque entro il successivo termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, fermo restando quanto infra disposto in materia di gradimento. Il trasferimento effettuato nell'inosservanza, anche parziale, delle norme di cui sopra è inefficace nei confronti della società. In caso di trasferimento delle azioni a terzi, sia a titolo oneroso (per il caso in cui non sia stata esercitata la prelazione di cui sopra) che a titolo gratuito, è richiesto l'assenso del Comune di Torino ai sensi dell'articolo 113 comma 5 lett. b) del T.U.EE.LL.. A tal fine, il socio che intende alienare le proprie azioni comunicherà alla società la proposta di alienazione indicando il cessionario, il prezzo e le	articolo 5. Salvo diverso unanime accordo scritto dei soci, il socio che intende trasferire a titolo oneroso, totalmente o parzialmente la sua partecipazione, o diritti di opzione che gli competono in caso di aumento di capitale deve prima offrirle in prelazione agli altri soci, dandone comunicazione all'organo amministrativo, che ne darà notizia agli interessati, indicando l'acquirente, il prezzo, le condizioni, le modalità ed i termini della cessione. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 105 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata al Consiglio di Amministrazione nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare la totalità delle azioni offerte in prelazione, al prezzo ed alle condizioni indicate dall'offerente. Qualora più soci vogliano avvalersi della prelazione, le azioni saranno alienate in proporzione alle rispettive quote di capitale già possedute. Se invece entro 105 (centocinque) giorni dalla ricezione della comunicazione la prelazione non sia stata esercitata, il socio potrà disporre liberamente delle proprie azioni, purché in conformità alle condizioni comunicate e comunque entro il successivo termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, fermo restando quanto infra disposto in materia di gradimento. Il trasferimento effettuato nell'inosservanza, anche parziale, delle norme di cui sopra è inefficace nei confronti della società. In caso di trasferimento delle azioni a terzi, sia a titolo oneroso (per il caso in cui non sia stata esercitata la prelazione di cui sopra) che a titolo gratuito, è richiesto l'assenso del Comune di Torino ai sensi dell'articolo 113 comma 5 lett. b) del T.U.EE.LL.. A tal fine, il socio che intende alienare le proprie azioni comunicherà alla società la proposta di alienazione indicando il cessionario, il prezzo e le
--	--

altre modalità di trasferimento. L'organo amministrativo dovrà attivare, senza indugio, la decisione degli altri soci, che deve a sua volta pervenire entro 30 giorni alla società e che può consistere anche in un giudizio di mero gradimento. Qualora il gradimento venga negato senza motivazione dovrà essere indicato un altro acquirente gradito ovvero gli altri soci, in proporzione alle azioni da ciascuno possedute, dovranno acquistare le azioni al corrispettivo e con le modalità comunicati ovvero, se inferiore, al corrispettivo determinato ai sensi del successivo articolo 31 del presente Statuto. La cessione a terzi estranei può essere immediatamente effettuata qualora risulti il consenso scritto di tutti i soci. Qualora il capitale sociale sia interamente posseduto da un unico socio, l'alienazione di azioni può essere liberamente effettuata anche per frazioni della quota di capitale posseduta. Tutto quanto sopra stabilito deve essere applicato anche ai casi di trasferimento dei diritti di opzione sulle azioni della società di nuova emissione. La società è inoltre tenuta ad osservare, per quanto concerne la circolazione delle azioni, le norme attinenti l'esercizio del servizio farmaceutico vigenti al momento del trasferimento delle stesse.	altre modalità di trasferimento. L'organo amministrativo dovrà attivare, senza indugio, la decisione degli altri soci, che deve a sua volta pervenire entro 30 giorni alla società e che può consistere anche in un giudizio di mero gradimento. Qualora il gradimento venga negato senza motivazione dovrà essere indicato un altro acquirente gradito ovvero gli altri soci, in proporzione alle azioni da ciascuno possedute, dovranno acquistare le azioni al corrispettivo e con le modalità comunicati ovvero, se inferiore, al corrispettivo determinato ai sensi del successivo articolo 31 del presente Statuto. La cessione a terzi estranei può essere immediatamente effettuata qualora risulti il consenso scritto di tutti i soci. Qualora il capitale sociale sia interamente posseduto da un unico socio, l'alienazione di azioni può essere liberamente effettuata anche per frazioni della quota di capitale posseduta. Tutto quanto sopra stabilito deve essere applicato anche ai casi di trasferimento dei diritti di opzione sulle azioni della società di nuova emissione. La società è inoltre tenuta ad osservare, per quanto concerne la circolazione delle azioni, le norme attinenti l'esercizio del servizio farmaceutico vigenti al momento del trasferimento delle stesse. In fase di primo subentro del socio che detenga almeno il 31% di azioni lo stesso non potrà cedere in tutto o in parte le azioni stesse per un periodo di 5 anni a partire dalla data della girata azionaria o diversa modalità di cessione delle azioni, salvo esercizio del gradimento del Socio Pubblico.
ARTICOLO 9 - FINANZIAMENTI I soci possono finanziare la società, fatti salvi i requisiti di legge; in tal caso i versamenti, se non diversamente stabilito, si intendono infruttiferi e se i soci non hanno stabilito il termine di restituzione, la società è tenuta a rimborsarli previo un preavviso, da parte del socio finanziatore, di sei mesi.	

I soci possono altresì effettuare versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote possedute e la società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi. Il rimborso dei finanziamenti è subordinato al rispetto delle disposizioni di legge in materia.	
ARTICOLO 10 - OBBLIGAZIONI La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria. I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto relative alle Assemblee speciali.	
ARTICOLO 11 - PATRIMONI DESTINATI La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile. La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea Ordinaria secondo le norme del presente Statuto.	
ARTICOLO 12 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. Essa ha inderogabilmente competenza per: - approvare il bilancio; - nominare e revocare gli amministratori; - nominare i sindaci ed il Presidente del collegio sindacale ed il soggetto al quale è demandato il controllo contabile; - determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo Statuto; - deliberare sulla responsabilità degli	ARTICOLO 12 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. Essa ha inderogabilmente competenza per: - approvare il bilancio; - nominare e revocare gli amministratori; - nominare i sindaci ed il Presidente del collegio sindacale ed il soggetto al quale è demandato il controllo contabile incaricato della revisione legale dei conti; - determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo Statuto, e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

amministratori e dei sindaci; - la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 11 del presente Statuto. L'Assemblea ordinaria approva altresì l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari. L'Assemblea ordinaria autorizza, i seguenti atti degli amministratori, anche ai fini del controllo per il raggiungimento degli standard di qualità ed efficienza del servizio pubblico affidato: - per quanto riguarda l'attività farmaceutica: a) budget di esercizio e piani degli investimenti annuali e triennali; b) acquisto, scorporo e cessione di rami d'azienda in società; c) acquisto e alienazione di partecipazioni.	- deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; - la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 11 del presente Statuto. L'Assemblea ordinaria approva altresì l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari. L'Assemblea ordinaria autorizza, i seguenti atti degli amministratori, anche ai fini del controllo per il raggiungimento degli standard di qualità ed efficienza del servizio pubblico affidato: - per quanto riguarda l'attività farmaceutica: a) budget di esercizio e piani degli investimenti annuali e triennali; b) acquisto, scorporo e cessione di rami d'azienda in società; c) acquisto e alienazione di partecipazioni.
ARTICOLO 13 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria le materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto. In particolare, sono di competenza dell'Assemblea straordinaria: 1. le modifiche dello statuto; 2. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori.	
ARTICOLO 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata nel Comune ove ha sede la società. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo in cui si svolgerà, la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea, le materie all'ordine del giorno e le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere	

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana o sul quotidiano LA STAMPA almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la prima convocazione. In deroga a quanto stabilito al comma che precede, l'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere comunicato ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa con uno dei seguenti mezzi di comunicazione: a) fax con richiesta di avviso di ricezione; b) e-mail con richiesta di avviso di ricezione; c) lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2364 ultimo comma del Codice Civile. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2377, secondo comma, del Codice Civile, qualunque socio, indipendentemente dalla misura della sua partecipazione sociale, è legittimato ad impugnare le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei suoi diritti.	
ARTICOLO 15 - ASSEMBLEA DI SECONDA ED ULTERIORE CONVOCAZIONE - ASSEMBLEA TOTALITARIA Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente, l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda ed ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive. L'assemblea di ulteriore convocazione non può	

tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione. Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti sia dell'organo amministrativo sia del Collegio Sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In caso di assemblea totalitaria, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale non presenti.	
ARTICOLO 16 - LEGITTIMAZIONE AD INTERVENIRE E VOTARE ALLE ASSEMBLEE I soci che intendano partecipare all'Assemblea devono depositare presso la sede sociale i propri titoli o certificati almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al fine di provare la loro legittimazione a partecipare ed a votare in Assemblea. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi dell'articolo 2372 del Codice Civile.	
ARTICOLO 17 - DETERMINAZIONE E COMPUTO DEI QUORUM DELL'ASSEMBLEA Si considerano presenti tutti i soci che abbiano depositato almeno una azione e che siano regolarmente ammessi dal Presidente dell'Assemblea. Il quorum costitutivo deve permanere per tutta la durata dell'Assemblea; in caso del venire meno del quorum costitutivo per il successivo allontanamento di alcuni soci, l'Assemblea si scioglie, ferma la validità delle deliberazioni regolarmente assunte sino a quel momento. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci	ARTICOLO 17 - DETERMINAZIONE E COMPUTO DEI QUORUM DELL'ASSEMBLEA Si considerano presenti tutti i soci che abbiano depositato almeno una azione e che siano regolarmente ammessi dal Presidente dell'Assemblea. Il quorum costitutivo deve permanere per tutta la durata dell'Assemblea; in caso del venire meno del quorum costitutivo per il successivo allontanamento di alcuni soci, l'Assemblea si scioglie, ferma la validità delle deliberazioni regolarmente assunte sino a quel momento. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci

che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata, fatta eccezione per il caso delle deliberazioni aventi ad oggetto la costituzione di patrimoni separati per le quali è comunque necessaria la presenza di almeno la metà del capitale sociale. L'Assemblea ordinaria, sia in prima sia in seconda ed in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più <u>del 60% (sessanta per cento)</u> del capitale sociale. In seconda ed in ogni ulteriore convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino <u>oltre il 60% (sessanta per cento)</u> del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.	che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata, fatta eccezione per il caso delle deliberazioni aventi ad oggetto la costituzione di patrimoni separati per le quali è comunque necessaria la presenza di almeno la metà del capitale sociale. L'Assemblea ordinaria, sia in prima sia in seconda ed in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più <u>dell'80% (ottanta per cento)</u> del capitale sociale. In seconda ed in ogni ulteriore convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre <u>almeno l'80 % (ottanta per cento)</u> del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.
ARTICOLO 18 - RINVIO DELL'ASSEMBLEA I soci che rappresentino un terzo del capitale sociale intervenuto in Assemblea hanno diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea a non oltre cinque giorni qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.	
ARTICOLO 19 - PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA, PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE E VERBALIZZAZIONE L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la presidenza è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età, ovvero da persona designata dagli intervenuti. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui	

il verbale sia redatto da un notaio, che viene scelto dal Presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Per quanto concerne la disciplina dei lavori Assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente, nel rispetto di quanto previsto dall'eventuale regolamento Assembleare, ha il potere di proporre le procedure le quali possono comunque essere modificate con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio. Il voto segreto non è ammesso; il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.	
ARTICOLO 20 - ASSEMBLEE SPECIALI Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella Assemblea speciale di appartenenza. Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di Assemblea straordinaria, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali ed alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto. L'Assemblea speciale: a) nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio Presidente, il quale può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della società; b) approva o rigetta le delibere dell'Assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli	

obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto; c) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto; d) delibera sulle controversie con le società e sulle relative transazioni e rinunce; e) delibera sulle altre materie di interesse comune. La convocazione dell'Assemblea speciale avviene su iniziativa del suo Presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'Assemblea stessa. La procedura della Assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente Statuto con riferimento alla Assemblea straordinaria della società. La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla Assemblea speciale. Gli organi deputati all'amministrazione ed al controllo hanno il diritto di partecipare senza voto all'Assemblea speciale. Le delibere della Assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 del Codice Civile. Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, se l'Assemblea speciale non abbia deliberato in merito. Al rappresentante comune si applicano gli articoli 2417 e 2418 del Codice Civile.	
ARTICOLO 21 - COMPETENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione e dovrà affidare le deleghe all'Amministratore Delegato cui spetteranno in via esclusiva tutti i poteri inerenti la gestione ordinaria	ARTICOLO 21 - COMPETENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione e dovrà affidare le deleghe all'Amministratore Delegato cui spetteranno in via esclusiva tutti i poteri inerenti la gestione ordinaria

della società al fine di attuare il Piano di Sviluppo cui il socio operativo si è impegnato nell'articolo 3 del "Contratto di Impegno del socio operativo industriale di minoranza" con esclusione dei rapporti contrattuali superiori ad Euro 50.000,00 non previsti ed esplicitati nel budget o non relativi all'attività commerciale della società. All'Amministratore Delegato dovranno altresì essere attribuiti i poteri di straordinaria amministrazione ad eccezione dell'acquisto e/o della cessione di partecipazioni, l'acquisto e cessione di immobili, assunzione di ipoteche e la prestazione di fideiussione. All'Amministratore Delegato spetta la rappresentanza legale della società nell'ambito delle deleghe a lui conferite. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma quarto del presente Statuto, gli amministratori devono richiedere la preventiva autorizzazione da parte dell'Assemblea ordinaria, ferma restando la responsabilità dell'organo amministrativo per gli atti compiuti.	della società al fine di attuare il Piano di Sviluppo cui il socio operativo si è impegnato nell'articolo 3 del "Contratto di Impegno del socio operativo industriale di minoranza" con esclusione dei rapporti contrattuali superiori ad Euro 50.000,00 non previsti ed esplicitati nel budget o non relativi all'attività commerciale della società. All'Amministratore Delegato dovranno altresì essere attribuiti i poteri di straordinaria amministrazione ad eccezione dell'acquisto e/o della cessione di partecipazioni, l'acquisto e cessione di immobili, assunzione di ipoteche e la prestazione di fideiussione. All'Amministratore Delegato spetta la rappresentanza legale della società nell'ambito delle deleghe a lui conferite. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma quarto del presente Statuto, gli amministratori devono richiedere la preventiva autorizzazione da parte dell'Assemblea ordinaria, ferma restando la responsabilità dell'organo amministrativo per gli atti compiuti. Fermo restando quanto previsto all'art. 19 del presente statuto, il Consiglio d'Amministrazione potrà attribuire all'Amministratore Delegato eventuali altri poteri, compreso il superamento dei limiti si spesa di cui al presente articolo.
ARTICOLO 22 - COMPOSIZIONE, NOMINA, SOSTITUZIONE, INCOMPATIBILITÀ E INELEGGIBILITÀ DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri anche non soci, nominati dall'assemblea a norma di legge. Ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, al Comune di Torino spetta la nomina diretta di numero tre membri del Consiglio d'Amministrazione. I restanti amministratori sono nominati direttamente	ARTICOLO 22 - COMPOSIZIONE, NOMINA, SOSTITUZIONE, INCOMPATIBILITÀ E INELEGGIBILITÀ DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri anche non soci, nominati dall'assemblea a norma di legge. Ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, al Comune di Torino spetta la nomina diretta di numero tre membri un membro del Consiglio d'Amministrazione al quale è attribuita la carica di Presidente. Il Consiglio di Amministrazione sarà così

dagli azionisti diversi dal Comune di Torino, titolari di almeno il 45% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto, gli azionisti interessati dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della società, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, copia dei biglietti di ammissione. A cura degli azionisti dovranno essere altresì depositate le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine) e l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza. Ai sensi degli articoli 2449 e 2450 del Codice Civile gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori nominati dal Comune di Torino sono revocabili e sostituibili in ogni momento dal Comune stesso, così come gli amministratori nominati dagli azionisti diversi dal Comune di Torino sono revocabili e sostituibili in ogni momento dagli azionisti stessi. Qualora vengano a mancare uno o più degli amministratori nominati dal Comune di Torino, spetterà al Comune la nomina diretta del o dei	composto: 1 Consigliere, che ricoprirà la carica di Presidente, nominato dal Comune di Torino; 2 Consiglieri, di cui 1 sarà Amministratore Delegato e l'altro Vice Presidente, nominati dal socio diverso dal Comune di Torino che detiene almeno il 45% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria, 1 Consigliere nominato dal socio diverso dal Comune di Torino che detiene almeno il 30% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria ed 1 Consigliere nominato dai Soci che rappresentino almeno il 60% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto, gli azionisti interessati dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della società, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, copia dei biglietti di ammissione. A cura degli azionisti dovranno essere altresì depositate le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine) e l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza. Ai sensi degli articoli dell'articolo 2449 e 2450 del Codice Civile gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori nominati Il Presidente nominato dal Comune di Torino è revocabile e sostituibile sono revocabili e sostituibili in ogni momento dal Comune stesso ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, così come gli amministratori nominati dagli azionisti diversi dal Comune di Torino sono revocabili e sostituibili in ogni momento dagli azionisti stessi, ad eccezione dell'amministratore nominato con voto di lista. Qualora vengano a mancare uno o più degli amministratori nominati dal Comune di Torino, spetterà al Comune la nomina diretta del o dei
--	---

sostituiti, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile. Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati dagli altri azionisti, alla loro sostituzione provvedono direttamente gli azionisti diversi dal Comune di Torino titolari di almeno il 45% delle azioni: i Consiglieri così nominati restano in carica quanto il Consiglio di cui sono entrati a far parte. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è soggetta alle incompatibilità previste dalle leggi vigenti. Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile, salvo autorizzazione dell'Assemblea.	sostituiti, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile. Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati dagli altri azionisti, alla loro sostituzione provvedono direttamente gli azionisti diversi dal Comune di Torino in ragione della nomina avvenuta pro quota titolari di almeno il 45% delle azioni; i Consiglieri così nominati restano in carica quanto il Consiglio di cui sono entrati a far parte. Qualora venga a mancare il consigliere nominato con voto di lista la sua sostituzione avverrà mediante voto di lista con le modalità di cui al presente articolo. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è soggetta alle incompatibilità previste dalle leggi vigenti. Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile, salvo autorizzazione dell'Assemblea.
ARTICOLO 23 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CARICHE SOCIALI Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, se non vi ha provveduto l'assemblea, elegge tra i propri membri il Presidente, scelto tra i Consiglieri nominati dal Comune di Torino ed eventualmente il Vice Presidente scelto tra i Consiglieri nominati dagli azionisti diversi dal Comune di Torino. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta individualmente la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché spettano le funzioni concernenti i rapporti istituzionali. In caso di assenza od impedimento del Presidente il potere di rappresentanza generale della società spetta al Vice Presidente, se eletto, ad eccezione delle funzioni concernenti i rapporti Istituzionali, tra i quali le relazioni al Consiglio Comunale, per le quali il Presidente sarà sostituito dal Consigliere anziano di nomina del socio Comune di Torino.	ARTICOLO 23 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CARICHE SOCIALI Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, se non vi ha provveduto l'assemblea, elegge tra i propri membri il Presidente, scelto tra i Consiglieri nominati dal Comune di Torino ed eventualmente il Vice Presidente scelto tra i Consiglieri nominati dagli azionisti diversi dal Comune di Torino. nominato ai sensi dell'art. 22 del presente statuto. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta individualmente la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché spettano le funzioni concernenti i rapporti istituzionali. In caso di assenza od impedimento del Presidente il potere di rappresentanza generale della società spetta al Vice Presidente, se eletto, ad eccezione delle funzioni concernenti i rapporti Istituzionali, tra i quali le relazioni al Consiglio Comunale, per le quali il Presidente sarà sostituito dal Consigliere anziano di nomina del socio Comune di Torino. Il Presidente convoca il Consiglio di

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti disposti dall'articolo 2381 del Codice Civile, proprie attribuzioni all'Amministratore Delegato ed al Presidente nell'ambito di quanto è stato determinato all'articolo 21 del presente Statuto ed al presente articolo. L'Amministratore Delegato ha i poteri di rappresentanza correlata ai poteri gestori di cui è investito e li esercita nei modi e nei limiti stabiliti dalla delega. La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato non possono cumularsi nella stessa persona. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, quarto comma del Codice Civile, nonché le decisioni sui seguenti atti: - acquisto o vendita di beni immobili e diritti immobiliari; - inquadramento, retribuzioni assunzioni, cessazioni del personale dirigente su proposta dell'Amministratore Delegato rispetto alla quale il Consiglio di Amministrazione potrà esercitare il potere di veto. In caso di disaccordo la decisione sarà assunta dall'Assemblea. L'Amministratore Delegato è tenuto a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale ed agli azionisti con cadenza almeno trimestrale in merito a:	Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti disposti dall'articolo 2381 del Codice Civile, proprie attribuzioni all'Amministratore Delegato ed al Presidente nell'ambito di quanto è stato determinato all'articolo 21 del presente Statuto ed al presente articolo. L'Amministratore Delegato ha i poteri di rappresentanza correlata ai poteri gestori di cui è investito e li esercita nei modi e nei limiti stabiliti dalla delega. La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato non possono cumularsi nella stessa persona. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, quarto comma del Codice Civile, nonché le decisioni sui seguenti atti: - acquisto o vendita di beni immobili e diritti immobiliari; - inquadramento, retribuzioni assunzioni, cessazioni del personale dirigente su proposta dell'Amministratore Delegato rispetto alla quale il Consiglio di Amministrazione potrà esercitare il potere di veto. In caso di disaccordo la decisione sarà assunta dall'Assemblea. L'Amministratore Delegato è tenuto a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale ed agli azionisti con cadenza almeno trimestrale in merito a: - attuazione dei piani programma annuali e
---	--

- attuazione dei piani programma annuali e pluriennali ed i budget di esercizio; - la politica generale degli investimenti e dei prezzi; - le convenzioni e gli accordi con gli enti locali e loro associazioni per le erogazioni dei servizi oggetto della società e loro andamento; - l'acquisto o la sottoscrizione nonché il trasferimento di azioni e partecipazioni in altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché di aziende o rami aziendali; - l'assunzione di finanziamenti; - la concessione di garanzie a favore di terzi; - l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio di diritto di voto relativamente alle partecipazioni della società in altre società, ogni qualvolta in tale società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali. Il Presidente è tenuto a riferire al Consiglio Comunale, anche tramite audizione nella sede delle Commissioni Consiliari competenti, in merito all'andamento della gestione della società con cadenza trimestrale. Gli uffici comunali competenti potranno, nell'ambito del controllo sugli adempimenti del socio operativo industriale, richiedere alla Società ulteriori dettagli rispetto alle relazioni trimestrali del Presidente. In ogni caso il socio pubblico, Comune di Torino, titolare della proprietà delle licenze delle farmacie, esercita i poteri di indirizzo e di controllo finalizzati al perseguimento dell'interesse pubblico della tutela della salute.	- pluriennali ed i budget di esercizio; - la politica generale degli investimenti e dei prezzi; - le convenzioni e gli accordi con gli enti locali e loro associazioni per le erogazioni dei servizi oggetto della società e loro andamento; - l'acquisto o la sottoscrizione nonché il trasferimento di azioni e partecipazioni in altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché di aziende o rami aziendali; - l'assunzione di finanziamenti; - la concessione di garanzie a favore di terzi; - l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio di diritto di voto relativamente alle partecipazioni della società in altre società, ogni qualvolta in tale società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali. Il Presidente è tenuto a riferire al Consiglio Comunale, anche tramite audizione nella sede delle Commissioni Consiliari competenti, in merito all'andamento della gestione della società con cadenza trimestrale. Gli uffici comunali competenti potranno, nell'ambito del controllo sugli adempimenti del socio operativo industriale, richiedere alla Società ulteriori dettagli rispetto alle relazioni trimestrali del Presidente. In ogni caso il socio pubblico, Comune di Torino, in qualità di titolare della proprietà delle licenze delle farmacie, esercita i poteri di indirizzo e di controllo finalizzati al garantisce il perseguimento dell'interesse pubblico della tutela della salute.
ARTICOLO 23 BIS - ORGANISMO DI VIGILANZA È istituito l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, composto da amministratori privi di deleghe operative di nomina del socio pubblico e da un dipendente della società scelto di comune	ARTICOLO 23 BIS – ORGANISMO DI VIGILANZA. Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., è istituito l'Organismo di Vigilanza (OdV) nominato dal Consiglio di Amministrazione. Esso può essere composto da un organo

accordo tra il socio pubblico ed il socio privato senza oneri aggiuntivi per la società e le cui attività per questa specifica funzione devono intendersi comprese negli emolumenti/stipendi già fissati, avente i seguenti compiti: — vigilare sull'effettività del Modello; — verificare l'adeguatezza del Modello; — analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello; — curare l'aggiornamento, ove necessario, del Modello, attraverso: — la presentazione di proposte di adeguamento del Modello agli organi aziendali competenti (tipicamente, il Consiglio di amministrazione); — lo svolgimento di follow up per accertare l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte. Le attività sopramenzionate devono essere riportate in un documento denominato Piano Operativo dell'Organismo di Vigilanza volto a: — definire le attività ispettive che l'Organismo intende compiere nel corso dell'anno; — fornirne una pianificazione temporale; — identificare le funzioni o processi coinvolti, le attività che saranno svolte ed i risultati attesi; — servire per la definizione delle risorse finanziarie (budget dell'Organismo di vigilanza), strumentali ed umane necessarie; — essere funzionale alla pianificazione pluriennale degli interventi di verifica e di controllo. Le modalità di nomina e la durata dell'organismo costituito sono demandati all'Assemblea dei soci.	monocratico oppure da uno collegiale composto da un massimo di 3 membri da scegliersi preferibilmente tra gli amministratori privi di deleghe operative e un dipendente della società scelto di comune accordo tra il socio pubblico ed i soci privati. Ai sensi della normativa vigente, le funzioni dell'Organismo di Vigilanza potranno altresì essere affidate al collegio sindacale. Potranno essere nominati anche soggetti esterni alla società, fermo restando comunque il numero massimo di tre componenti dell'Organismo. Se, nel corso della carica, uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza cessano dal loro incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione con propria delibera. Fino alla nuova nomina, l'Organismo di Vigilanza opera con i soli componenti rimasti in carica. L'organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione della Società e di curarne l'aggiornamento. L'Organismo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati. All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001. L'eventuale compenso per la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina e lo stesso Consiglio di Amministrazione ne darà comunicazione all'Assemblea dei Soci.
ARTICOLO 24 - DELEGA DI ATTRIBUZIONI	

<u>L'Amministratore Delegato</u> può inoltre, nei limiti di cui all'articolo 23 del presente Statuto, <u>decidere</u> che vengano attribuiti, in via collettiva o individuale, a persone non facenti parte del Consiglio, quali Direttori Generali, dirigenti, dipendenti, poteri e <u>funzioni</u> inerenti l'amministrazione. In tal caso l'attribuzione del potere di rappresentanza è regolata dalle norme in tema di procura.	
ARTICOLO 25 - DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione su iniziativa del Presidente, ovvero su istanza scritta di almeno un terzo degli amministratori o del Collegio Sindacale; in caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente o dal Consigliere delegato a sostituirlo. La convocazione contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno tre giorni precedenti la riunione mediante fax, telegramma o posta elettronica spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche senza l'osservanza del termine come sopra stabilito, purché la convocazione avvenga tramite i mezzi indicati, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque validamente costituito qualora, pur in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i componenti in carica agli organi sociali e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione. I consiglieri astenuti non sono computati ai fini del	

calcolo della maggioranza necessaria per le deliberazioni. Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché in tal caso sia consentito agli intervenuti partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e sia consentito al soggetto verbalizzante di identificare tutti i partecipanti e percepire correttamente quanto debba essere verbalizzato. Verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed il segretario, ove nominato. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente della riunione e dal segretario. Le copie e gli estratti di questi verbali certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci ovvero da un notaio costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.	
ARTICOLO 26 - COMPENSI E RIMBORSO SPESE L'assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, in ottemperanza alle prescrizioni legislative vigenti. Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito, per questi ultimi, il parere del Collegio Sindacale. Agli amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.	
ARTICOLO 27 - COLLEGIO SINDACALE Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. Al Comune di Torino spetta la nomina di due sindaci	ARTICOLO 27 - COLLEGIO SINDACALE Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. Al Comune di Torino spetta la nomina diretta ex articolo 2449 Codice Civile di due sindaci

causa. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci; esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmettere o visionare ogni documento. Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio. Ai sindaci compete il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio, con le modalità stabilite dall'Assemblea contestualmente alla determinazione del compenso loro spettante per la carica.	causa. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno una volta ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci; esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmettere o visionare ogni documento. Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio. Ai sindaci compete il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio, con le modalità stabilite dall'Assemblea contestualmente alla determinazione del compenso loro spettante per la carica.
ARTICOLO 28 – IL CONTROLLO CONTABILE Il controllo contabile sulla Società è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Ai sensi dell'articolo 2409 quater del Codice Civile, l'assemblea, sentito il Collegio Sindacale, nomina la società di revisione e ne determina il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Alla società di revisione si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2409	ARTICOLO 28 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2409 bis del Codice Civile, la revisione legale dei conti può essere affidata al Collegio sindacale. L'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale o al revisore legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per

quinquies del Codice Civile. La società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazione con l'organo di controllo: — verifica nel corso dell'esercizio sociale e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; — verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; — esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e, ove redatto, sul bilancio consolidato. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2409 bis, terzo comma del Codice Civile, il controllo contabile può essere affidato al Collegio Sindacale.	l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. La società di revisione o il revisore legale devono possedere i requisiti di indipendenza e obiettività previsti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia. In ogni caso la società di revisione legale dei conti o il revisore dei conti non devono essere legati alla società o ai soci della stessa da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio oggetto dell'incarico.
ARTICOLO 29 - ESERCIZIO SOCIALE E UTILI L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono attribuiti come segue: - il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; - il residuo secondo quanto deliberato dall'assemblea. Ricorrendone i presupposti, è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi in conformità a quanto disposto dall'articolo 2433 bis del Codice Civile.	

ARTICOLO 30 - INFORMATIVA Devono essere inviati a tutti i soci: - il progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci; - il Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo approvati dall'Assemblea dei Soci. Il Presidente è tenuto a trasmettere ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società.	
ARTICOLO 31 - RECESSO Il valore di liquidazione delle azioni del socio receduto è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e dell'Organo incaricato del Controllo Contabile tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.	ARTICOLO 31 - RECESSO In caso di recesso del socio il valore di liquidazione delle azioni del socio receduto è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e dell'Organo incaricato della Revisione Legale dei Conti del Controllo Contabile tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. Alla naturale scadenza della società il valore di liquidazione delle azioni dei soci privati è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e dell'Organo incaricato della Revisione Legale dei Conti tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e tenuto conto anche dei risultati dei singoli esercizi commerciali in Torino relativi agli ultimi cinque anni.
ARTICOLO 32 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE La società si scioglie per le cause previste dalla legge ovvero per deliberazione dell'assemblea straordinaria. In tutti i casi di scioglimento, l'organo amministrativo deve eseguire gli adempimenti pubblicitari nei termini di legge. L'assemblea straordinaria, se del caso, convocata dall'organo amministrativo, nomina uno o più liquidatori determinandone il numero, le regole di funzionamento del collegio dei liquidatori, se più di	

uno, anche con rinvio al funzionamento dell'organo amministrativo in quanto compatibile, a chi spetta la rappresentanza della società, i criteri in forza dei quali deve svolgersi la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori, il compenso.	
ARTICOLO 33 - FORO COMPETENTE Foro competente per ogni controversia è quello di Torino.	
ARTICOLO 34 - RIFERIMENTO AL CODICE Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si richiamano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi in materia.	